N. /2023 R.G.N.R. Mod. 44

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pescara

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI
(art.20 , co. 7 L. n. 44/1999 mod. ex art. 2, co. 1, lett. d) n.1 , L. n. 3/2012)

Il Pubblico Ministero

Letta l'istanza avanzata nell'interesse di , srl, , , e volta ad ottenere la sospensione delle procedure esecutive pendenti presso il Tribunale di ;

Rilevato che l'art. 20 c. 7 L. n. 44/99, nel testo sostituito ex art. 2 c. 1 lett. d) n. 1 L. 3/2012, ha attribuito al Procuratore della Repubblica, che conduce le indagini in ordine ai delitti che hanno causato il dedotto evento lesivo da estorsione o da usura, il potere decisionale circa la sospensione dei termini, lì dove il testo precedente riservava detto potere allo stesso G.E, sia pure subordinato alla previa acquisizione del "parere favorevole del Prefetto competente per territorio, sentito il Presidente del Tribunale", parere, peraltro, non vincolante, per come affermato dalla Corte Costituzionale 23.12.2005 n. 457;

Evidenziato, per quanto concerne il caso di specie, che:

- le vittime dell'usura possono accedere al beneficio della sospensione dei termini secondo quanto previsto dall'art. 20 c. 6 L. 44/1999;
- sussiste allo stato, fatte salve ulteriori valutazioni circa la responsabilità individuale e circa gli esiti degli accertamenti tecnici necessari, il *fumus* dell'ipotizzato reato – quanto meno sotto il **profilo oggettivo** dello sforamento dei tassi applicati rispetto a quelli massimi consentiti per legge in relazione ai contratti di locazione finanziaria stipulati dai querelanti con s.p.a., per come evidenziato nella relazione del consulente di parte allegata in atti;

Rilevato che, pertanto - allo stato - la richiesta di sospensione vada accolta;

Considerato, tuttavia, che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione "*In tema di disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, il Giudice dell'esecuzione, cui sia stato trasmesso il provvedimento del Pubblico Ministero che, sulla base dell'elenco fornito dal prefetto, dispone la 'sospensione dei termini' di una procedura esecutiva a carico del soggetto che ha chiesto l'elargizione di cui all'art. 20 della L. 23 febbraio 1999, n. 44, non può sindacare né la valutazione con cui il Pubblico Ministero ha ritenuto sussistente il presupposto della provvidenza sospensiva, né l'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'interessato. Spetta, invece, al Giudice dell'esecuzione sia il controllo della riconducibilità del provvedimento del Pubblico Ministero alla norma sopra citata, sia l'accertamento che esso riguarda uno o più processi esecutivi pendenti*

dinanzi al suo ufficio, sia la verifica che nel processo esecutivo in corso o da iniziare decorra un termine in ordine al quale il provvedimento di sospensione possa dispiegare i suoi effetti" (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 20.9.2017, n. 21854);

Rilevato, pertanto, che a fronte del provvedimento favorevole del P.M., avente carattere generale, in quanto riferito alla possibilità di sospendere tutte le procedure esecutive in corso, è necessaria comunque la proposizione di una istanza e l'adozione di un provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione di ciascuna procedura esecutiva pendente, che sospenda la singola attività esecutiva (in questo caso la verifica preliminare di ammissibilità delle offerte ed eventuale vendita asincrona con modalità telematica) già fissata e tutta la procedura per un periodo di tempo predeterminato dalla legge in due anni;

Evidenziato, ancora, che il beneficio non è concedibile quante volte non vi sia coincidenza tra soggetto esecutato e soggetto richiedente l'elargizione (cfr. Cass. Civ. Sez. III sent. n. 8956/2016), talchè il provvedimento di sospensione non può essere adottato quando la procedura esecutiva alla quale si chiede di applicare il beneficio della moratoria indicato dall'art. 20 l. n. 44/1999 non pende a carico del richiedente l'elargizione, essendo stata promossa contro il terzo datore di ipoteca; invero, questa norma prevede esplicitamente che il beneficio è riconosciuto a favore dei soggetti che abbiano richiesto (o nel cui interesse sia stata richiesta) l'elargizione e siffatta verifica permane in capo al Giudice dell'esecuzione (cfr. Tribunale Larino, 26/03/2018);

Rilevato, quanto all'individuazione delle procedure esecutive attinte dalla sospensione, nel caso di specie dalla lettura della denuncia querela si desume che ve ne sia esclusivamente una, ossia la procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale civile di ;

Visto l'art. 20 c. 7 L. n. 44/99, nel testo sostituito ex art. 2 c. 1 lett. d) n. 1 L. 3/2012,

P.T.M.

Dispone la sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell'ambito della procedura esecutiva pendente a carico della srl, rappresentata da , nata a il , residente in n. , per la durata di anni due a decorrere dal provvedimento di sospensione.

Manda alla Segreteria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- alla parte istante, domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia, Avv. Fabio Giorgi del foro di Ascoli Piceno e Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara, a mezzo sistema notifica telematica;
- al Sig. Prefetto di Pescara;
- al Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di

Pescara, 26.01.2024

IL PUBBLICO MINISTERO
(dott.ssa Fabiana RAPINO - Sost. Procuratore della Repubblica)